

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

18.4.2006

B6-0278/2006

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

presentata a norma dell'articolo 202 del regolamento

da Graham Booth e Vladimír Železný

Modifica degli articoli 159, 161 e 185

Votazione, votazione elettronica e voto in sede di commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Testo in vigore	Emendamenti
Emendamento 1 Articolo 159	
<p>1. Il Parlamento vota normalmente <i>per alzata di mano</i>.</p> <p>2. <i>Qualora il Presidente decida che il risultato è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.</i></p> <p>3. <i>Il risultato della votazione viene registrato.</i></p>	<p>1. Il Parlamento vota normalmente <i>ricorrendo al sistema di votazione elettronica</i>.</p> <p>2. <i>Se il sistema elettronico non può essere utilizzato per motivi tecnici, la votazione ha luogo per alzata di mano.</i></p> <p>3. <i>Prima di votare qualunque atto legislativo completo, il Presidente procede ad un nuovo voto ricorrendo al sistema di votazione elettronica per accertare che sia raggiunto il numero legale.</i></p> <p>4. <i>Il risultato della votazione viene registrato.</i></p>

Or. en

Motivazione

L'attuale articolo 159, in base al quale il Parlamento vota normalmente per alzata di mano, porta a frequenti e reiterati errori di conteggio, che a loro volta portano all'adozione - o alla reiezione - illegittima di emendamenti ed interi atti legislativi sia in sede di plenaria che di commissione; con questo emendamento, gli autori mirano a porre fine alle ricorrenti perturbazioni del processo decisionale democratico del Parlamento e propongono, quale rimedio immediato, che il Parlamento ricorra normalmente al sistema di votazione elettronica. Il normale ricorso del Parlamento al sistema di voto elettronico rafforzerebbe la validità e legittimità dei risultati delle votazioni ed aumenterebbe sostanzialmente la credibilità del Parlamento agli occhi dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e nel mondo. Il normale ricorso al sistema di votazione elettronica è, infatti, il miglior mezzo per prevenire stime imprecise degli effettivi risultati di una votazione, nonché la sola procedura obiettiva per determinare se esista una maggioranza o una maggioranza qualificata, o se è raggiunto il numero legale in plenaria o in commissione.

Emendamento 2
Articolo 161

1. Il Presidente **può decidere in qualsiasi momento** il ricorso al sistema di votazione elettronico per tutte le votazioni previste agli articoli 159, 160 e 162.

Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a norma degli articoli 159, 160, paragrafo 2, e 162.

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, viene registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 1, viene registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo 160, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per constatare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al precedente paragrafo 1.

1. Il Presidente **deve assicurare** il ricorso al sistema di votazione elettronico per tutte le votazioni previste agli articoli 159, 160 e 162.

Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo **per alzata di mano** a norma degli articoli 159, 160, paragrafo 2, e 162.

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, viene registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 1, viene registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo 160, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti, **determinata mediante il sistema di votazione elettronica**, lo richieda per constatare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al precedente paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per mantenere una coerenza interna del regolamento del Parlamento europeo, gli autori propongono di modificare anche l'articolo 161 in funzione delle modifiche proposte all'articolo 159.

Emendamento 3
Articolo 185

1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.
2. Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione.
3. **Il** voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, **a meno che** un quarto dei membri della commissione **non richieda una votazione per appello nominale**. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 160, paragrafo 2.
4. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante.
5. Visti gli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso viene fissata una nuova scadenza per gli emendamenti a questo progetto.

1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.
2. Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono, **determinato mediante il sistema di votazione elettronica**, è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione, **determinata mediante il sistema di votazione elettronica**.
3. **Normalmente il** voto in sede di commissione viene **espresso ricorrendo al sistema di votazione elettronica**. **Se il sistema elettronico non può essere utilizzato per motivi tecnici, la votazione ha luogo** per alzata di mano **o per alzata e seduta**. **Una votazione per appello nominale viene effettuata se richiesta da** un quarto dei membri della commissione. In tal caso la votazione si svolge **ricorrendo al sistema di votazione elettronica**, in conformità dell'articolo 160, paragrafo 2.
4. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante.
5. Visti gli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso viene fissata una nuova scadenza per gli emendamenti a questo progetto.

Or. en

Motivazione

Per mantenere una coerenza interna del regolamento del Parlamento europeo, gli autori propongono di modificare anche l'articolo 185 in funzione delle modifiche proposte all'articolo 159.